



Repubblica di San Marino

COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE ED
IMMIGRAZIONE, SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO, INFORMAZIONE

**RELAZIONE DI MAGGIORANZA AL PROGETTO DI LEGGE
SULL'INGRESSO E LA PERMANENZA
DEGLI STRANIERI IN REPUBBLICA**

Eccellenze,
Colleghi Consiglieri,

dopo più di dodici anni dall'entrata in vigore della Legge 4 settembre 1997 n. 95 e del successivo Decreto 22 settembre 1997 n. 105, è divenuto indispensabile provvedere al riordino della materia relativa al rilascio dei permessi di soggiorno e alla concessione della residenza anagrafica. Difatti nel corso degli anni sono aumentate e diversificate sia le tipologie che l'entità delle richieste di entrare e soggiornare nella Repubblica di San Marino, e da qui l'obbligo di fornire risposte alle diverse situazioni; risposte che siano in linea con le necessità di sicurezza interna della Repubblica da un lato ma anche con le esigenze del mondo del lavoro dall'altro, senza dimenticare gli obblighi derivanti dall'adesione della Repubblica di San Marino a trattati e convenzioni internazionali.

Il testo che viene presentato oggi è il risultato di una riflessione svolta all'interno delle forze politiche che compongono la maggioranza sui principali temi relativi all'ingresso, al soggiorno ed alla permanenza dei cittadini stranieri all'interno degli esigui confini della nostra Repubblica; questa riflessione è stata integrata dai contributi tecnici forniti da Enti ed Uffici dell'Amministrazione dello Stato che quotidianamente si trovano ad affrontare queste problematiche.

Ed è la sintesi di queste valutazioni che oggi vengo ad esporre alla attenzione del Consiglio Grande e Generale per una approvazione, in considerazione anche che il nostro Paese non può più permettersi ulteriori ritardi nella ridefinizione di questo fondamentale aspetto della convivenza civile e della certezza dei diritti e dei doveri di chi vive nella Repubblica di San Marino.

La Legge si compone di 41 articoli suddivisi in 7 Titoli; di seguito passo ad esaminare i singoli titoli che riassumono il contenuto del provvedimento legislativo:

TITOLO 1: Principi Generali (artt. 1 - 4): contiene le finalità del provvedimento, un elenco delle definizioni contenute nel testo e i diritti e doveri dello straniero.

TITOLO 2 (artt. 5 – 19): Ingresso e Permanenza in Repubblica: in questo titolo vengono disciplinate le modalità di ingresso e permanenza in Repubblica e indicate le diverse tipologie di permessi di soggiorno; con apposito decreto verranno in seguito specificate le caratteristiche tecniche dei relativi documenti di soggiorno.



Repubblica di San Marino

COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE ED
IMMIGRAZIONE, SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO, INFORMAZIONE

Nello specifico i vari tipi di Permesso previsti dalla legge sono:

- Permesso di Soggiorno turistico, con indicazione della durata massima dello stesso e di ciò che è consentito o meno con il possesso di tale titolo. La validità temporale massima del Permesso di Soggiorno turistico (90 giorni) ricalca gli standard internazionali in materia.
- Permesso di Soggiorno speciale, rilasciato per istruzione, sport, cura e assistenza, anche qui con le diverse modalità di ottenimento e l'indicazione precisa dei diritti e doveri del possessore; di particolare rilievo il fatto che viene previsto dalla Legge l'obbligo per lo straniero di stipulare un'idonea polizza assicurativa a copertura del rischio malattia, infortunio e maternità, i cui dettagli verranno disciplinati da apposito regolamento.
- Permesso di Soggiorno per motivi di lavoro: prima importante innovazione rispetto alla passata normativa, con una chiara specificazione della temporaneità del permesso in relazione alle diverse tipologie di lavoro; il periodo massimo di validità di tale tipo di Permesso passa dai precedenti 10 mesi agli attuali 11 mesi continuativi all'anno, e la previsione della rinnovabilità annuale. Una migliore definizione dei diritti e dei doveri del titolare di tale Permesso completa l'articolato.
- Permesso di Soggiorno Speciale per marittimi: altra innovazione della presente Legge che configura una nuova tipologia lavorativa che sta assumendo sempre una maggiore rilevanza nel nostro Paese e che necessitava di una apposita regolamentazione; importante il disposto che prevede che tale Permesso non possa successivamente essere trasformato in altro tipo di permesso.
- Permesso di Soggiorno ordinario: regola il fenomeno del ricongiungimento familiare, con una chiara attenzione alla necessità che il titolare non sia a carico dell'ISS quando non sia titolare di un reddito autonomo; anche in questo caso rispetto al passato la tipologia in esame viene maggiormente definita e regolamentata.
- Permesso di Soggiorno Straordinario per esigenze umanitarie di protezione sociale: trattasi di un'altra categoria di situazioni che, pur avendo per fortuna una rilevanza minima in termini numerici, ha l'assoluta necessità di avere un'apposita regolamentazione per legge e non essere lasciata all'estemporaneità, come nel recente passato.

In questo Titolo viene inoltre regolamentato il fenomeno delle convivenze more uxorio, che danno diritto, nei casi determinati dalla presente Legge, all'apposito Permesso per convivenza, con possibilità al titolare di accedere al mondo del lavoro.



Repubblica di San Marino

COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE ED
IMMIGRAZIONE, SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO, INFORMAZIONE

Un ulteriore elemento innovativo è la previsione che al coniuge straniero del cittadino sammarinese non viene rilasciata automaticamente la residenza in virtù del mero fatto del matrimonio se sussistono elementi di rilevanza penale.

Altro elemento di importante innovazione previsto dal testo, nello specifico dall'articolo 16, è la possibilità che la Commissione Permanente Affari Esteri, Emigrazione e Immigrazione possa concedere la residenza a una serie di particolari categorie di cittadini stranieri che:

- a) rivestano incarichi dirigenziali o di primaria importanza nelle strutture sanitarie o socio-sanitarie sammarinesi, in istituti bancari, assicurativi e finanziari ovvero in materia di pubblica sicurezza;
- b) rivestano incarichi dirigenziali in società di diritto sammarinese che occupano un numero significativo di dipendenti;
- c) investano capitali ovvero li abbiano già investiti in territorio, anche tramite società controllate, in attività produttive con garanzia di impegni occupazionali, di acquisto di opifici industriali, di presentazione di business plan ovvero investano capitali nella ricerca o in settori di particolare interesse per la Repubblica.

La Commissione concede altresì la residenza anagrafica in favore dei giudici di primo grado aventi l'obbligo di residenza in Repubblica.

Sempre nel medesimo Titolo vengono elencati i casi di divieto di concessione e di revoca del permesso di soggiorno e della residenza.

Alla fine del Titolo 2, all'articolo 19, viene istituito il Decreto Delegato per la regolamentazione dei flussi migratori – altra innovazione fondamentale del presente testo di Legge - in base al quale ogni anno il Congresso di Stato fissa il numero massimo di permessi di soggiorno per motivi di lavoro sulla base delle indicazioni fornite dalle Associazioni di Categoria e delle Organizzazioni Sindacali. A seguito di tale innovazione si ritiene di fornire così elementi di certezza sia in favore degli imprenditori e datori di lavoro per quanto attiene a determinate categorie sia pure alle forze dell'ordine per le imprescindibili esigenze di tutela dell'ordine pubblico.

TITOLO 3 (artt. 20 – 27): questi articoli disciplinano il sistema di controllo sugli ingressi e sulla permanenza degli stranieri in Repubblica: vengono disciplinati tutti gli aspetti relativi ai controlli degli stranieri, alla loro identificazione, alle verifiche circa le uscite e i reingressi in territorio, nonché ai divieti di ospitare stranieri sprovvisti di titolo idoneo al soggiorno. Ennesimo elemento di novità previsto dal testo è la possibilità concessa al cittadino straniero di acquistare immobili per successione legittima o testamentaria, senza necessità di autorizzazione da parte del Consiglio dei XII.



Repubblica di San Marino

COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE ED
IMMIGRAZIONE, SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO, INFORMAZIONE

TITOLO 4 (artt. 28 – 30): qui viene disposta la necessaria cooperazione fra i Corpi di Polizia e fra gli Uffici Pubblici e il monitoraggio dei flussi di immigrazioni: già dal titolo emerge la necessità di una maggiore e più incisiva collaborazione sia tra i vari Corpi di Polizia nonché fra i vari Uffici Pubblici che attendono alla problematica.

TITOLO 5 (artt. 31 – 34): questi articoli trattano delle sanzioni, amministrative e penali: una completa innovazione è prevista dalle norme di questo Titolo, con l'auspicio che un inasprimento della sanzioni, soprattutto amministrative, possa fungere da deterrente verso chi viola le norme di Legge, senza però dimenticare le disposizioni di tipo penale contro l'immigrazione clandestina, lo sfruttamento della stessa e il traffico di migranti, così come previsto dalle più recenti Convenzioni internazionali cui San Marino ha aderito.

TITOLO 6: Disposizioni particolari (art. 35): disciplina le norme relative alle missioni diplomatiche presenti in territorio, data la particolarità dei soggetti cui la stessa è rivolta (agenti diplomatici e dipendenti amministrativi e tecnici delle missioni accreditate), istituendo l'apposito Permesso di Soggiorno Speciale per Servizio Diplomatico.

TITOLO 7: Norme transitorie e finali (artt. 36 – 41): viene enunciato l'obbligo di emettere, entro due mesi dall'entrata in vigore della Legge, l'apposito Regolamento di attuazione, mediante decreto delegato, nonché la possibilità di integrare la presente Legge entro sei mesi dalla sua entrata in vigore mediante decreto.

Si disciplina inoltre il raccordo della presente disciplina con le disposizioni provenienti dagli Accordi internazionali e vengono illustrate le disposizioni transitorie e le abrogazioni, nonché l'entrata in vigore della presente Legge.

Eccellenze,
Colleghi Consiglieri,

come si è potuto osservare, questo testo di legge cerca di fornire uno strumento giuridico al passo coi tempi ma allo stesso modo tutore delle peculiarità e specificità della nostra comunità. Ed alla luce di quanto enunciato e in considerazione della necessità che il nostro ordinamento preveda sempre di più norme aggiornate e certe nella loro interpretazione, richiedo l'approvazione da parte del Consiglio Grande e Generale del testo presentato, che ha ottenuto l'approvazione della Commissione Consiliare Permanente Affari Esteri, Emigrazione e Immigrazione nella seduta dello scorso 9 giugno 2010.

Il Relatore di Maggioranza
Giovanni Francesco Ugolini